

ADEMPIMENTI

Ravvedimento delle comunicazioni trimestrali Iva

di Alessandro Bonuzzi

L'istituto del **ravvedimento operoso** può essere utilizzato per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai **nuovi obblighi comunicativi telematici**: **spesometro** e **liquidazioni periodiche Iva**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 104/E](#) di ieri.

È noto che a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, il cosiddetto decreto fiscale (D.L. 193/2016) ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Trattasi:

- della comunicazione trimestrale obbligatoria dei **dati delle fatture** emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione ([articolo 21 del D.L. 78/2010](#)), nonché
- della comunicazione dei dati di sintesi delle **liquidazioni periodiche Iva** ([articolo 21-bis del D.L. 78/2010](#)).

Ciascuno adempimento è caratterizzato da una propria **disciplina sanzionatoria**:

- per **l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture**, è prevista l'applicazione della sanzione di euro **2 per ogni fattura**, con un limite massimo di euro 1.000 per **ciascun trimestre**. È disposta, però, la **riduzione alla metà**, entro il limite massimo di euro 500, della sanzione se la trasmissione o l'invio corretto è effettuato **entro i 15 giorni** successivi alla scadenza ordinaria ([articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997](#));
- per **l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, è, invece, prevista l'applicazione della sanzione da euro 500 a euro 2.000, **ridotta alla metà** se la trasmissione o l'invio corretto è effettuato **entro i 15 giorni** successivi alla scadenza ordinaria ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#)).

Entrambe le fattispecie sanzionatorie hanno **natura amministrativa**, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. Ne consegue, a detta dell'Agenzia, che, **in assenza di una deroga espressa**, la misura delle due sanzioni può essere **ridotta** mediante il **ravvedimento operoso**.

In particolare, trovano applicazione le **regole ordinarie** dell'istituto dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettera a-bis](#) e [seguenti, del D.Lgs. 472/1997](#), a seconda del **momento** in cui interviene la regolarizzazione. Sarà quindi possibile godere della **riduzione**:

- a **1/9** della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a **1/8** della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a **1/7** della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a **1/6** della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a **1/5** della sanzione in caso di regolarizzazione *post*

Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di **180 fatture** relative al primo trimestre del 2017 (con **scadenza entro il 16 settembre 2017**), qualora il contribuente si ravveda in data **3 novembre 2017** deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (**sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9**).

Si noti che, in base alle indicazioni della risoluzione in commento, la riduzione da ravvedimento va applicata alla **sanzione ridotta alla metà** se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è stata effettuata **entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione**. In altri termini, l'invio o l'invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa. Pertanto, riprendendo l'esempio proposto, qualora il contribuente avesse effettuato la **trasmissione corretta già il 20 settembre 2017**, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).

La stessa regola si applica alla sanzione propria della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**.

Inoltre, relativamente a questo obbligo, l'Agenzia osserva che esso rappresenta un adempimento **propedeutico** a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo. Pertanto, ai fini delle modalità correttive, occorre distinguere se il rimedio all'errore/omissione sia effettuato prima o dopo l'invio della dichiarazione Iva.

Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario comunque **inviare la comunicazione** inizialmente omessa/incompleta/errata. Diversamente, l'obbligo di **invio viene meno** laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero **successivamente** alla sua presentazione.

In particolare, nella seconda ipotesi:

- se **con la dichiarazione annuale** sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola **sanzione "specifica"** di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta;
- se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini della correzione, occorre presentare una **dichiarazione annuale integrativa**, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione ([articolo 5 del D.Lgs. 471/1997](#)), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella **"specifica"** ex [articolo 11](#),

comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, anch'essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)